Pubblicato il 25/06/2024

N. 02319/2024 REG.PROV.COLL. N. 02029/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2023, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Enna "Kore", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'elenco degli esiti della prova scritta del 4 settembre 2023 inerente alla procedura di selezione del «Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2022-2023 (D. M. 694/2023 – VIII Ciclo)», relativamente al percorso di specializzazione per la scuola secondaria di 2° grado, nella parte in cui non compare il nominativo del ricorrente;

about:blank 1/10

- del verbale del 9 agosto 2023 di correzione della prova scritta del ricorrente, relativo alla procedura selettiva per l'accesso al «Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2022-2023 (D. M. 694/2023 – VIII Ciclo)», conosciuto il 12 ottobre 2023, a seguito di accesso agli atti;

- della graduatoria definitiva degli ammessi al «Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2022-2023 (D. M. 694/2023 VIII Ciclo)» del 6 ottobre 2023, relativamente al percorso di specializzazione per la scuola secondaria di 2° grado, nella parte in cui non compare il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, quantunque non conosciuto, ivi incluso, ove occorra, l'avviso di convocazione alla prova orale della scuola secondaria di 2° grado;

e per la condanna

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., consistente nell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di accesso al percorso formativo per la scuola secondaria di 2° grado, anche in eventuale sessione suppletiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

about:blank 2/10

1. Con il presente ricorso, il ricorrente impugna gli atti della procedura concorsuale in forza dei quali lo stesso non è stato ritenuto idoneo alla prova orale del **concorso** e, pertanto, non è stato ammesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado.

2. In particolare, il ricorrente contesta l'operato della Commissione esaminatrice la quale, dopo aver fissato, nel verbale del 18 luglio 2023, cinque criteri di valutazione e previsto per ciascuno di essi l'assegnazione di un punteggio numerico, in sede di correzione ha invece espresso un unico voto numerico, non rendendo in tal modo intellegibile l'iter logico seguito dalla Commissione e precludendo al candidato, in mancanza di motivazione, di comprendere le ragioni della valutazione in concreto effettuata con riguardo a ciascuno dei criteri prefissati; in ogni caso, ritiene che il suo elaborato – nel quale non sono stati evidenziati errori né di forma né di contenuto - non sia stato correttamente valutato.

Parte ricorrente, inoltre, ha chiesto ai sensi dell'art. 30 c.p.a di essere incluso nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di accesso al percorso formativo, anche in eventuale sessione suppletiva.

- 3. Si è costituita in giudizio l'Università Kore argomentando sull'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
- 4. Con decreto presidenziale n.585 in data 30.11.2023 è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche per insussistenza del requisito della estrema gravità ed urgenza, per essere stata la controversia incardinata successivamente allo svolgimento della prova orale, nonché dopo l'inizio del corso e, pertanto, in fase successiva alla produzione del danno che il ricorrente vorrebbe evitare di subire.
- 5. Con ordinanza n.296/2024 in data 22 gennaio 2024, considerato che il ricorrente ha intimato quale controinteressato la sig.ra Valentina Manuella senza, tuttavia, dimostrare che questa fosse effettivamente un controinteressato in senso tecnico, il Collegio ha ordinato all'Università di

about:blank 3/10

comunicare il nominativo dell'ultimo fra i candidati della graduatoria impugnata alla data del 27 ottobre 2023.

- 6. In adempimento dell'incombente istruttorio, l'Università con nota depositata in data 1 febbraio 2024 ha comunicato che: -l'ultima fra i candidati aventi diritto alla immatricolazione alla data del 27.10.2023 è la candidata Di Carlo Maria Grazia, posizionata al n.704; la candidata Manuella Valentina è posizionata al n.1283.
- 7. Con ordinanza n.77/2024 in data 19 febbraio 2024, la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito ed ha accolto "(...) impregiudicata la valutazione della rituale individuazione del controinteressato, per economia processuale e senza nessun effetto sanante", l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
- 8. In data 7 marzo 2024 il ricorrente ha depositato: -la nota, rilasciata in pari data, con cui l'Università Kore ha attestato che la copia dell'ordinanza del TAR n. 77/2024 e il sunto del ricorso sono stati pubblicati in data 22.02.2024 sul sito web dell'Ateneo sezione Atti di Notifica.
- 9. Con memoria in data 10 maggio 2024, il ricorrente, sulla prospettata inammissibilità del ricorso ha argomentato, per quanto di interesse, quanto segue "la graduatoria non esaurisce i suoi effetti con l'indicazione degli ammessi al corso, in quanto, come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.M. 8/2/2019, n. 92, richiamato dall'art. 1bis del bando per cui è causa (v. all. 5 del ricorso), sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione, siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Il ricorrente, quindi, ha interesse ad inserirsi in graduatoria anche nel caso in cui non venisse incluso tra i vincitori, in vista dei successivi cicli di specializzazione. In quest'ottica, tutti i soggetti inseriti in graduatoria sono potenziali controinteressati".
- 10. All'udienza del 12 giugno 2024, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

about:blank 4/10

11. Preliminarmente si pone il problema di verificare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio, in quanto il ricorrente ha intimato una candidata che in quanto collocatasi al n.1283 della graduatoria non si è posizionato tra i vincitori ammessi al corso e non può, dunque, considerarsi un controinteressato in senso tecnico; ne deriva che, qualora si ritenga necessaria la notifica ab origine a detto soggetto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Orbene, la sezione, con la sentenza n. 3763 del 12 dicembre 2023, ha dichiarato inammissibile un altro ricorso relativo alla medesima procedura selettiva, che era stato notificato a una candidata non collocata all'ultima posizione della graduatoria, la quale aveva un punteggio superiore a quello del ricorrente nella provvisoria.

Sono, in particolare, stati applicati i noti principi di diritto secondo cui:

- 1) la posizione di controinteressato è riscontrabile nei soggetti risultati idonei in una graduatoria finale di merito, poiché, in tale occasione, l'eventuale esito positivo di un'impugnativa potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, dei promossi, che devono, di conseguenza, essere posti in grado di difendersi (ex multis, Consiglio di Stato, III, 3 maggio 2022, n. 3469);
- 2) la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, vale a dire di un interesse al mantenimento della situazione esistente; non può essere, pertanto, qualificato come controinteressato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, né, tantomeno, chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, IV, 17 maggio 2023, n. 4930).

about:blank 5/10

La fattispecie in esame presenta, però, delle differenze significative in ordine al bene della vita che il ricorrente mira a conseguire con l'accoglimento del ricorso.

Questi, infatti, come dallo stesso chiarito in seno alla memoria in data 10 maggio 2024, ha precisato di avere comunque interesse all'annullamene del provvedimento con cui è stato escluso anche solo ai fini dell'inserimento tra gli idonei ai fini dell'ammissione all'edizione successiva del corso.

Tale possibilità è, in particolare, espressamente prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, che contiene le disposizioni relative alle procedure di specializzazione sul sostegno.

Tale norma prevede espressamente che "... sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile...".

Deve, peraltro, per completezza rilevarsi che il successivo comma 5 dispone che: "Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8, del d.m. sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi".

La disposizione surriportata è stata riprodotta (ovviamente con riferimento alla graduatoria dell'anno precedente) nell'art. 1 bis, comma 1, del decreto del Rettore dell'Università Kore di Enna n. 41 del 31 maggio 2023, che ha approvato il bando relativo all'ammissione diretta dei candidati idonei nelle

about:blank 6/10

precedenti edizioni e alle procedure di selezione per l'accesso a nuovi posti distinti per sezioni, relativamente all'anno accademico oggetto di causa.

Il comma 1 di tale disposizione, la cui rubrica è "ammissione dei candidati risultati idonei nelle precedenti edizioni" dispone, infatti, che: "Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 92/2019, sono ammessi al Corso in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione (...) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile per l'ammissione".

La medesima disposizione si rinviene, poi, al comma 1 dell'art. 1 bis del decreto del Rettore dell'Università Kore di Enna n. 19 del 15 aprile 2024, che è sopravvenuto in corso di causa, il quale ha approvato il bando per l'accesso al corso di formazione per gli insegnanti di sostegno relativamente all'anno accademico 2024/2025.

A ben vedere né il decreto ministeriale, né i decreti rettorali applicativi prevedono una limitazione numerica all'ammissione degli idonei a edizioni successive del corso per la formazione degli insegnanti di sostegno; i decreti rettorali fanno, anzi, espressamente riferimento all'iscrizione in soprannumero.

Ne deriva, ad avviso del collegio, che la necessità dell'intimazione del controinteressato, da intendersi come il candidato che peggiora la propria posizione in graduatoria in caso di accoglimento del ricorso, si ha solo quando l'interesse azionato è quello alla collocazione in posizione utile ai fini dell'immediata ammissione al corso.

Qualora, invece, come nel caso in esame, si fa valere l'interesse all'inserimento tra gli idonei e non sono previsti limiti numerici all'iscrizione in soprannumero, non si hanno controinteressati in senso tecnico e conseguente necessità di attuazione del contraddittorio.

Non vi sono, infatti, soggetti che possono ricevere pregiudizio dall'accoglimento, in quanto tutti gli idonei, a richiesta, sono iscritti all'edizione successiva del corso.

about:blank 7/10

12. Ciò premesso, passando all'esame nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui appresso.

Il Collegio ritiene fondata la censura, articolata con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.M. 30/9/2011 e dell'art. 12, comma 1, del d.p.r. n.487 del 9.5.1994 ed, in particolare, l'eccesso di potere per contraddittorietà del giudizio negativo rispetto ai criteri di correzione fissati nel verbale del 18 luglio 2023 ed il difetto di motivazione sotto detto specifico profilo.

Ed invero, nel caso che ci occupa, la Commissione, con precipuo riferimento alle modalità di valutazione della prova scritta, ha non solo individuato in modo specifico e dettagliato con il detto verbale i criteri di valutazione da seguire, ma ha preventivamente determinato per ciascuno di detti criteri l'attribuzione da parte della Commissione di uno specifico punteggio, entro un *range* predefinito e, segnatamente, ha previsto: rispetto delle indicazioni dimensioni del testo (0-2); attinenza dell'elaborato al tema del testo base e presenza di concetti chiave (0-10); proprietà grammaticale e logico-sintattica (0-5); proprietà lessicale e fluidità (0-5); presenza di argomentazione personale (0-8).

Ne consegue che il giudizio finale espresso, nella specie, dalla Commissione mediante l'attribuzione di un unico voto numerico risulta non conforme alle modalità di correzione e valutazione cha la Commissione stessa si è imposta, considerato che la scheda di valutazione non è stata redatta in conformità alle griglie predefinite e non è nemmeno stata accompagnata da una motivazione sufficiente, nè adeguata.

Ben conosce il collegio il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio (C.d.S,

about:blank 8/10

sent. n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).

La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singola prova ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. C.d.S, AP n. 7/2017).

Tuttavia, nel caso che occupa, il punteggio numerico unico attribuito al candidato non può ritenersi sufficientemente chiaro ed esplicativo, in quanto è la stessa Commissione, allo scopo evidentemente di rendere più compiutamente ricostruibile il percorso seguito nell'attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza, ad avere introdotto in fase di predisposizioni dei criteri una scala numerica di riferimento per l'attribuzione di singoli punteggi per ciascun criterio. Si tratta di una autolimitazione del potere discrezionale della commissione che – come fondatamente dedotto dal ricorrente – non poteva poi essere disattesa nella successiva valutazione degli elaborati.

- 13. Le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, pertanto, risultano idonee ad inficiare l'operato della Commissione esaminatrice e la sua finale valutazione esclusivamente sotto il descritto profilo, determinando pertanto l'illegittimità, con il conseguente annullamento, del verbale del 9 agosto 2023 di correzione della prova scritta del ricorrente.
- 14. L'accoglimento del ricorso, nei sensi e limiti di cui sopra, comporta l'obbligo dell'Università resistente di riesaminare, con una commissione in diversa composizione e nel rispetto del principio di anonimato unitamente a soli fini esecutivi ad altri elaborati di almeno otto candidati da estrarre a sorte tra quelli già scrutinati, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione

about:blank 9/10

in via amministrativa della presente sentenza, la prova scritta del ricorrente, nel rispetto dei criteri di valutazione e delle modalità di correzione fissate nel verbale del 18 luglio 2023; nel caso di superamento della prova scritta, la medesima commissione sottoporrà il ricorrente alla prova orale e, in caso di esito positivo, l'Università Kore lo inserirà tra gli idonei non vincitori.

15. In considerazione della novità e della peculiarità delle questioni trattate sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

Francesco Fichera, Referendario

L'ESTENSORE Valeria Ventura IL PRESIDENTE Aurora Lento

IL SEGRETARIO

about:blank 10/10